

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
CONCERNENTI L'OPERATIVITA' IN ITALIA DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI
DIVERSE DALLE BANCHE IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE (MiFID II)**

Documento per la consultazione

19 ottobre 2017

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro l'**8 novembre 2017** *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il documento che si sottopone alla consultazione contiene proposte di modifica concernenti il Libro II, Parti I, II e IV.

1. Premessa

Relativamente alla disciplina degli intermediari, il presente documento di consultazione prosegue il processo di recepimento, a livello di normazione secondaria di competenza della Consob, della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e delle connesse misure di esecuzione, già avviato con la pubblicazione, lo scorso mese di luglio, dei seguenti documenti di consultazione:

- a) documento concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari (pubblicato il 6 luglio);
- b) documento concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle procedure di autorizzazione delle SIM e all'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e alla disciplina applicabile ai gestori (pubblicato il 31 luglio).

2. Le modifiche regolamentari

Le modifiche regolamentari che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento concernono l'ingresso in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 del TUF, come modificato dal decreto legislativo 3

agosto 2017, n. 129, con il quale è stata data attuazione alla MiFID II ed è stato adeguato l'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. MiFIR).

Più nel dettaglio, l'art. 28 prevede tra l'altro che:

- lo stabilimento in Italia di una succursale da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, al verificarsi di determinate condizioni (comma 1);
- l'autorizzazione è negata quando non risulta garantita la capacità della succursale di rispettare gli obblighi a essa applicabili ai sensi del TUF o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili (comma 2);
- la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nei confronti di clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta, può avvenire esclusivamente mediante **stabilimento di una succursale** (comma 3);
- la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, può avvenire in regime di **libera prestazione di servizi**, qualora trovi applicazione il Titolo VIII del MiFIR (comma 5)¹;
- in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, par. 1, del MiFIR oppure ove tale decisione non sia più vigente, la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali di diritto, può avvenire **anche** in regime di **libera prestazione di servizi**, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, al verificarsi di determinate condizioni (comma 6);
- la Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 28 (comma 4).

Ciò premesso, avuto riguardo all'operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le principali modifiche al Regolamento Intermediari sono finalizzate a disciplinare, in attuazione della delega regolamentare riconosciuta alla Consob dall'art. 28, comma 4, del TUF, il procedimento di autorizzazione relativo a tali imprese, conformemente a quanto previsto dalla MiFID II (art. 39 e ss.), dal MiFIR (Titolo VIII) e dal TUF (art. 28).

I principali interventi hanno dunque riguardato:

¹ Più in particolare, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento MiFIR, la prestazione in Italia di servizi e attività d'investimento, con o senza servizi accessori, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, può essere effettuata **in regime di libera prestazione di servizi**:

- a) se l'impresa di un paese terzo è registrata nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'art. 47 del MiFIR (art. 46, par. 1, MiFIR), oppure;
- b) se l'impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto dalla Commissione europea equivalente, ai sensi dell'art. 47, par. 1, del MiFIR, sia già stata autorizzata allo stabilimento di una succursale in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 39 della MiFID II e sia stata espletata la procedura di notifica di cui all'art. 34 della MiFID II (art. 47, par. 3, MiFIR).

- gli artt. 4 e 5, relativi all'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le cui modifiche mirano a includere nell'albo tenuto dalla Consob sia le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi ai sensi del predetto art. 28, commi 1 e 6, del TUF, sia le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE ai sensi dell'art. 39 di MiFID II che – allorché sia stata adottata dalla Commissione europea una decisione di equivalenza sul paese terzo – possono operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47, par. 3, del MiFIR, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'art. 34 della MiFID II;
- l'art. 17, nel quale è stato disciplinato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione a prestare servizi/attività di investimento sia mediante succursale sia in regime di libera prestazione di servizi. Nel nuovo comma *1-bis* di tale articolo è stato recepito l'art. 42 della MiFID II che disciplina la fattispecie della prestazione di servizi e attività di investimento su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, prevedendo, in tale ipotesi, il venir meno dell'obbligo della succursale;
- i nuovi artt. 21-bis e 21-ter nei quali, in ossequio a quanto disposto dall'art. 47, par. 3, del MiFIR, sono state previste specifiche procedure rispettivamente per il caso a) della succursale di un'impresa di paesi terzi autorizzata in Italia che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE e b) della succursale di un'impresa di paesi terzi autorizzata in un altro Stato UE che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.

Tutte le modifiche regolamentari che si intendono sottoporre a consultazione con il presente documento sono riportate nella tabella allegata, suddivisa in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) il riferimento alle specifiche disposizioni europee rilevanti e alle disposizioni del TUF concernenti le deleghe regolamentari alla Consob; 2) le disposizioni del Regolamento Intermediari con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche che si intendono apporvi; 3) le motivazioni sottostanti le modifiche proposte.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE COMUNITARIE ED DELLE EXTRACOMUNITARIE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p><i>a)</i> «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>b)</i> «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;</p> <p><i>c)</i> «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche extracomunitarie»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;</p>	<p>Il presente documento di consultazione fa seguito a quello pubblicato il 31 luglio 2017, nel quale, tra le altre, sono state sottoposte a consultazione le modifiche atte a recepire nel Regolamento Intermediari la nuova disciplina di derivazione MiFID II riguardante le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE, sulla base delle modifiche al TUF, come allora risultanti dallo schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo al Parlamento il 3 maggio 2017 e sul quale erano stati rilasciati i prescritti pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.</p> <p>Nel predetto documento di luglio 2017 veniva rappresentata l'opportunità di non avviare la consultazione pubblica sulla disciplina relativa alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, in quanto all'epoca non vi era certezza circa la versione finale dell'art. 28 del TUF, oggetto di osservazioni da parte delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato nell'ambito del parere dalle stesse formulato su detto schema di decreto.</p> <p>Le modifiche al Regolamento Intermediari oggetto</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>d) ...omissis...;</i></p> <p><i>e) ...omissis...;</i></p> <p><i>f) ...omissis...;</i></p> <p><i>g) ...omissis...;</i></p> <p><i>h) ...omissis...;</i></p> <p><i>i) ...omissis...;</i></p> <p><i>l) ...omissis...;</i></p> <p><i>m) ...omissis...;</i></p> <p><i>n) ...omissis...;</i></p> <p><i>o) ...omissis...;</i></p> <p><i>p) ...omissis...;</i></p> <p><i>p-bis) ...omissis...</i></p>	<p>della presente consultazione sono state dunque predisposte per tener conto della nuova disciplina sull'operatività in Italia delle imprese di investimento extra UE prevista nell'art. 28 del TUF, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con il quale è stata data attuazione alla MiFID II ed è stato adeguato l'ordinamento italiano al MiFIR.</p> <p>In particolare, il nuovo art. 28 del TUF prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta, può avvenire esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia; - la prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali di diritto, può avvenire in regime di libera prestazione di servizi, conformemente a quanto previsto dal Titolo VIII del MiFIR; - in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, par. 1, del MiFIR oppure ove tale decisione

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
		<p>non sia più vigente, la prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali di diritto, può avvenire anche in regime di libera prestazione, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni sopra menzionate possono essere disciplinate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. <p>Le modifiche apportate all'art. 3, comma 1, lett. c), rispetto al testo attualmente vigente, tengono conto della nuova definizione di "impresa di paesi terzi", contenuta nel TUF, che ha sostituito quella di "impresa di investimento extracomunitaria".</p> <p>Per le restanti disposizioni contenute nell'art. 3, si conferma il testo sottoposto a consultazione il 31 luglio 2017.</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE II ALBO</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Albo)</p> <p>1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub</i> art. 3.</p> <p>Il nuovo comma 1-<i>bis</i> prevede che la sezione dell'albo dedicata alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche contenga un elenco delle imprese autorizzate dalla Consob a operare in Italia (sia tramite succursali sia tramite libera</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>a) le SIM;</p> <p>b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche extracomunitarie, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche investimento extracomunitarie;</p> <p>c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.</p> <p>1-bis. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui al comma 1, lettera b), comprende:</p> <p>a) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico;</p> <p>b) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014.</p> <p>2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie autorizzate in altri Stati UE.</p>	<p>prestazione di servizi) e un elenco delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, che hanno già stabilito una succursale in un altro Stato membro e che, ai sensi dell'art. 47, par. 3, del MiFIR, ove il quadro normativo e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto come effettivamente equivalente ad opera della Commissione europea, possono prestare in Italia, in regime di libera prestazione, servizi e attività di investimento, nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali di diritto, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione da parte della Consob e senza sottostare alla vigilanza diretta della stessa Consob per l'operatività svolta in Italia, previo espletamento della procedura di notifica prevista dall'art. 34 della MiFID II.</p> <p>In proposito, si rammenta che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle decisioni di equivalenza ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Regolamento (UE) n. 600/2014, un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intenda operare in Italia deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del TUF, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 47, par. 3, del medesimo Regolamento.</p> <p>La nuova disposizione di cui al comma 1-bis fa</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
		<p>venir meno le modifiche apportate al comma 2 con il documento di consultazione pubblicato lo scorso mese di luglio, in base alle quali all'albo doveva essere allegato anche l'elenco delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate in altri Stati UE ai sensi dell'art. 47, par. 3, del MiFIR. Tale elenco, infatti, in base al nuovo comma 1-<i>bis</i> è compreso direttamente nella sezione dedicata alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche.</p> <p>Resta comunque inteso che, ai sensi dell'art. 46 del MiFIR, possono prestare servizi di investimento in Italia, esclusivamente nella modalità della libera prestazione di servizi, anche le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, iscritte nell'apposito Registro tenuto dall'Esma ai sensi dell'art. 48 del medesimo Regolamento.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto dell'albo)</p> <p>1. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Nella sezione imprese extracomunitarie di cui all'articolo 4, comma 1-<i>bis</i>, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:</p>	<p>Si richiamano i commenti <i>sub</i> artt. 3 e 4.</p> <p>Per quanto concerne i commi 1, 3 e 4 dell'art. 5, si conferma il testo sottoposto a consultazione con il documento pubblicato lo scorso 31 luglio.</p> <p>Si ritiene, invece, di non confermare la disposizione di cui al comma 4-<i>bis</i>, introdotto con il sopra citato documento di consultazione, essendo la disciplina ivi prevista confluita nel nuovo comma 2-<i>ter</i>.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p>b) la denominazione sociale;</p> <p>c) la sede legale;</p> <p>d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</p> <p>e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28, comma 1, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;</p> <p>f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;</p> <p>g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies 53-e 56 del Testo Unico-;</p> <p>g-bis) gli Stati UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento coperte dall'autorizzazione in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Unico;</p> <p><i>g-ter</i>) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.</p> <p><i>2-bis.</i> Nella sezione di cui all'articolo 4, comma <i>1-bis</i>, lettera <i>a</i>), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati:</p> <p><i>a</i>) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b</i>) la denominazione sociale;</p> <p><i>c</i>) la sede legale;</p> <p><i>d</i>) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</p> <p><i>e</i>) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28, comma 6, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;</p> <p><i>f</i>) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli <i>7-sexies</i> e <i>56</i> del Testo Unico;</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>g) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.</p> <p>2-ter. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono indicati:</p> <p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p>b) la denominazione sociale;</p> <p>c) la sede legale;</p> <p>d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;</p> <p>e) lo Stato UE in cui è stabilita la succursale;</p> <p>f) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.</p> <p>3. ...omissis...</p> <p>4. ...omissis...</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MiFID II_Art. 39: Stabilimento di una succursale</p> <p>MiFID II_Art. 40: Obbligo di informazione</p> <p>MiFID II_Art. 42: Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente</p> <p>MiFIR_Titolo VIII: prestazione di servizi senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi</p> <p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">PARTE IV PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 (Domanda di autorizzazione)</p> <p>1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una La domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese, previste dall'articolo 28, comma 1, lettera d) del Testo Unico, non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.</p> <p>1-bis. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di</p>	<p>Con riferimento all'operatività in Italia di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si evidenzia che nel nuovo art. 28 del TUF – come modificato dal d.lgs. 129/2017 – è stata esercitata l'opzione, concessa dall'art. 39, par. 1, della MiFID II, di imporre alle imprese di paesi terzi lo stabilimento di una succursale nel territorio dello Stato ai fini della prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali su richiesta.</p> <p>Inoltre, l'art. 28 del TUF ha esplicitato che le disposizioni del Titolo VIII del MiFIR – direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale – trovano attuazione esclusivamente in relazione alle imprese di paesi terzi che svolgono servizi e attività di investimento nonché servizi accessori in regime di libera prestazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'art. 46, par. 4, comma 5, del MiFIR (cioè in assenza di una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea ovvero qualora tale decisione non sia più vigente), il regime nazionale, di cui al nuovo art. 28 del TUF, prevede la possibilità per le imprese di paesi</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attività di investimento al cliente in questione. L'iniziativa di tale cliente non dà diritto all'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Testo Unico.</p> <p>2. La domanda indica:</p> <p>a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;</p> <p>b) i servizi e le attività d'investimento e i servizi accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali;</p> <p>e) l'elenco dei documenti allegati.</p> <p>3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi e attività di:</p> <p>a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>b) gestione di portafogli;</p>	<p>terzi, diverse dalle banche, di essere autorizzate a prestare in Italia, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, servizi e attività di investimento nonché servizi accessori anche senza stabilimento di una succursale.</p> <p>Sulla base della delega regolamentare attribuita alla Consob dal nuovo art. 28, comma 4, del TUF, sono state apportate alla Parte IV del Libro II del Regolamento Intermediari le modificazioni necessarie alla luce delle novità contenute nella normativa primaria di riferimento.</p> <p>In particolare, sono state abrogate le disposizioni concernenti il contenuto della domanda di autorizzazione e l'individuazione della documentazione da allegare alla stessa (recate, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 17 e dall'art. 18), essendo al riguardo stato predisposto un apposito allegato al Regolamento Intermediari (nuovo Allegato n. 1), che, tra l'altro, recepisce quanto indicato dall'art. 40 della MiFID II.</p> <p>Il nuovo comma 1-<i>bis</i> recepisce l'art. 42 della MiFID II che disciplina la fattispecie della prestazione di servizi e attività di investimento su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, prevedendo, in tale ipotesi, il venir meno dell'obbligo della succursale.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>e) ricezione e trasmissione di ordini;</p> <p>d) consulenza in materia di investimenti;</p> <p>la domanda stessa precisa altresì se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.</p> <p>4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.</p>	<p>Fattispecie analoga si rinviene anche nell'art. 46, par. 5, del MiFIR con riferimento all'iniziativa esclusiva delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto. Trattandosi di disposizione direttamente applicabile, non si è ritenuto al riguardo di disciplinare tale fattispecie a livello regolamentare.</p>
<p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Documentazione da allegare alla domanda)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:</p> <p>a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;</p> <p>b) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure</p>	<p>Il presente articolo è stato abrogato in quanto il relativo contenuto, opportunamente modificato, è confluito all'interno del nuovo Allegato n. 1.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>concorsuali o altre equivalenti;</p> <p>e) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;</p> <p>d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;</p> <p>f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;</p> <p>g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate, ivi compresa l'illustrazione delle modalità di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</p> <p>h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare, contenente, in ogni caso, la descrizione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;</p> <p>b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali: verbale della riunione dell'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui all'articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate. Nell'Allegato n. 2 sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione;</p> <p>e) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	3. Si applica l'articolo 8, comma 2.	
<p>MiFID II_Art. 41: Rilascio dell'autorizzazione</p> <p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 (Istruttoria della domanda)</p> <p>1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.</p> <p>1-bis. I termini dell'istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi finché gli accordi, previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati.</p> <p>2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob prima che</p>	<p>In merito all'istruttoria relativa all'istanza di autorizzazione, è stato mantenuto il termine attualmente fissato in 120 giorni per la conclusione del procedimento, sebbene la direttiva MiFID II (art. 41) fissi un termine di sei mesi dalla ricezione della domanda completa. Inoltre, sono state previste specifiche ipotesi di sospensione dei termini, anche se nella disciplina MiFID II non risultano previsioni specifiche al riguardo. In proposito si ritiene, infatti, che la sospensione dei termini sia un istituto generale del diritto amministrativo italiano e possa trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti di che trattasi, anche alla luce della circostanza che il termine di conclusione del procedimento previsto risulta inferiore rispetto a quello fissato dalla normativa europea.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.</p> <p>3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <p>a) all'impresa richiedente;</p> <p>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo ed ai soci dell'impresa richiedente;</p> <p>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta. La Consob informa la società richiedente dell'accoglimento o meno dell'istanza entro il termine di cui al comma 1.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 19-bis (Estensione delle autorizzazioni)</p> <p>1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento o servizi accessori inoltra domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 17.</p>	<p>Secondo l'attuale Regolamento Intermediari (art. 21) la fattispecie dell'estensione delle autorizzazioni delle imprese di investimento extracomunitarie (ora: imprese di paesi terzi diverse dalle banche) è disciplinata mediante il richiamo all'art. 12 (in tema di estensione delle autorizzazioni delle SIM). Poiché nel documento di consultazione pubblicato lo scorso 31 luglio</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 19.</p>	<p>sono state disposte l'abrogazione del citato art. 12 e l'introduzione di una disciplina unitaria per le ipotesi di prima autorizzazione e di autorizzazioni successive – in linea con la normativa europea di implementazione della MiFID II (c.d. RTS e ITS) in materia di autorizzazione delle SIM – si è reso necessario prevedere una specifica norma per disciplinare l'estensione delle autorizzazioni per le imprese di paesi terzi diverse dalle banche.</p>
<p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 (Lingua degli atti)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 18 Allegato n. 1 e dell'articolo 19 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MiFID II_Art. 43: Revoca delle autorizzazioni</p> <p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 (Disposizioni applicabili)</p> <p>1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub art. 19-bis</i>.</p>
<p>MiFIR_Titolo VIII: prestazione di servizi senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi</p> <p>TUF_Art. 28: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-bis (Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa da una banca, autorizzata mediante succursale)</p> <p>1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale secondo quanto stabilito dall'articolo 17, può prestare, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014, in altri Stati UE, senza stabilirvi nuove succursali, servizi e attività coperte dall'autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo Regolamento e purché sia stata trasmessa alla Consob un'apposita comunicazione preventiva.</p> <p>2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-quater.</p>	<p>Il nuovo art. 21-bis tiene conto di quanto previsto dall'art. 47, par. 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014 in base al quale <i>“un'impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto effettivamente equivalente [attraverso una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea] e sia autorizzata in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2014/65/UE può fornire servizi e attività coperte dall'autorizzazione a controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in altri Stati membri dell'Unione senza stabilire nuove succursali. A tal fine deve soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE”</i>.</p> <p>Alla luce di tale previsione è stata ravvisata la necessità di prevedere una procedura <i>ad hoc</i> per il caso dell'impresa di paesi terzi con succursale autorizzata in Italia che intenda prestare</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
		<p>servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE.</p> <p>Al riguardo è stato richiamato l'art. 16-<i>quater</i>, la cui introduzione nel Regolamento Intermediari è stata proposta con il documento di consultazione pubblicato lo scorso 31 luglio, con il fine di disciplinare la prestazione, da parte di una SIM italiana, di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi. Recependo l'art. 16-<i>quater</i> quanto al riguardo previsto dall'art. 34 della MiFID II, il suo richiamo nella disposizione in commento trova la sua ragion d'essere nella circostanza che proprio l'art. 47, par. 3, del MiFIR prevede che la succursale autorizzata in uno Stato membro debba soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all'art. 34 della MiFID II.</p> <p>Resta inteso, come detto sopra, che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle decisioni di equivalenza ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Regolamento (UE) n. 600/2014, non può trovare applicazione la disciplina sopra richiamata di cui all'art. 47, par. 3, del medesimo Regolamento.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MiFIR_Titolo VIII: prestazione di servizi senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi</p> <p>TUF_Art. 28: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21-ter (Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa da una banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE)</p> <p>1. La succursale di un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata in un altro Stato UE, può prestare in Italia senza stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività coperte dall'autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo Regolamento e purché la Consob sia stata preventivamente informata dall'autorità dello Stato UE in cui è stabilita la succursale.</p> <p>2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 23.</p>	<p>Il nuovo art. 21-ter disciplina il caso in cui le succursali di imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate in altri Stati UE intendano prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia nelle circostanze previste dall'art. 47, par. 3, del MiFIR.</p> <p>Al riguardo è stato richiamato l'art. 23 del Regolamento Intermediari, che, nella nuova formulazione proposta con il documento di consultazione pubblicato lo scorso 31 luglio, disciplina lo svolgimento di servizi senza stabilimento di succursali da parte di imprese di investimento UE.</p> <p>Si sottolinea che, come sopra rappresentato, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle decisioni di equivalenza ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Regolamento (UE) n. 600/2014, un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intenda operare in Italia deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del TUF, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 47, par. 3, del medesimo Regolamento.</p>

ALLEGATO N. 1

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE
DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

TITOLO I

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

SEZIONE I

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA MEDIANTE STABILIMENTO DI
SUCCURSALI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMI 1 E 6,
DEL TUF**

La domanda di autorizzazione allo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

- a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier* — LEI) e codice identificativo d'azienda (*business identifier code* — BIC), se disponibili;
- b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica);
- c) elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari che l'impresa intende fornire nel territorio della Repubblica per il tramite della succursale, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;
- d) nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; *link* al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;
- e) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull'impresa istante:

- a) copia dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- b) dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;
- c) informazioni sulla distribuzione geografica dell'impresa e sulle attività svolte dalla stessa;

- d) *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;

2. informazioni sul capitale:

- a) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;
- b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;
- c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), del Testo Unico;

3. informazioni sugli azionisti:

- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;
- c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

4. informazioni sull'organo di gestione e di controllo, sulle persone che dirigono l'attività e sui responsabili delle succursali:

- a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- b) in riferimento ai responsabili delle succursali:
 - i. dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita, numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, indirizzo e recapiti;
 - ii. *curriculum vitae* che indichi l'istruzione e la formazione professionale, l'esperienza professionale, con specificazione dei soggetti presso i quali la stessa è stata maturata nonché della natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri decisionali assegnati e su quelli delegati nonché sulle aree operative eventualmente poste sotto il controllo della persona interessata;
 - iii. documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona interessata;
 - iv. certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato d'origine) o altri documenti equivalenti relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti nei confronti della persona interessata (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- v.informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;
- vi.informazioni su un eventuale licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;
- vii.informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto acquirente o persona che dirige l'attività già effettuata da un'altra autorità (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e l'esito della valutazione);
- viii.descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con i membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;
- ix.verbale della riunione dell'organo di gestione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei responsabili delle succursali di cui all'articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate;
- x.informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle succursali dedicheranno all'esercizio delle loro funzioni (indicazioni annuali e mensili);
- xi.informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali (indicazioni annuali);

5. informazioni finanziarie:

previsioni relative alle succursali comprendenti:

- a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:
 - i.gli investimenti che si intendono effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
 - ii.i costi operativi, distinti per categoria;
 - iii.i risultati economici attesi;
 - iv.l'andamento del *cash-flow*;
 - v.l'andamento dei requisiti prudenziali;
- b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

6. informazioni sull'organizzazione delle succursali:

- a) indirizzo della succursale e, ove disponibili, recapiti della stessa (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica);
- b) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "*target*" della succursale;

- iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. indicazione dell'eventuale ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza;
 - vi. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
- c) struttura organizzativa e sistemi di controllo interni, compresi:
- i. i dati personali dei responsabili delle funzioni di gestione e di controllo, compresi *curriculum vitae* dettagliati che indichino l'istruzione, la formazione e l'esperienza professionale;
 - ii. la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate alle varie attività previste;
 - iii. in riferimento all'eventuale detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti);
 - iv. elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse con l'indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo controllo;
- d) documentazione attestante l'adesione della succursale a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del Testo Unico;
- e) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori;
- f) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
- g) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività della succursale, compresi i sistemi di *back-up*, se disponibili, e i controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l'impresa intenda svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso elettronico diretto;
- h) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
- i) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- j) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- k) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- l) descrizione del manuale delle procedure della succursale finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

SEZIONE II

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI, IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI QUALIFICATE O DI CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 6, DEL TUF

La domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei

casi di cui all'art. 28, comma 6, del TUF, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

- a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier* — LEI) e codice identificativo d'azienda (*business identifier code* — BIC), se disponibili;
- b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica);
- c) elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari che l'impresa intende fornire nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;
- d) nome ed indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; *link* al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;
- e) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull'impresa istante:

- a) copie dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- b) dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;
- c) informazioni sulla distribuzione geografica dell'impresa e sulle attività svolte dalla stessa;
- d) *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;

2. informazioni sul capitale:

- a) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;
- b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

3. informazioni sugli azionisti:

- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;

- c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

4. informazioni sull'organo di gestione e di controllo nonché sulle persone che dirigono l'attività:

- a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

5. programma concernente l'attività iniziale che l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:

- a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "target";
 - iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
- b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
- c) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all'attività svolta in Italia.

TITOLO II

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ULTERIORI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

SEZIONE I

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI, DIVERSE DALLE BANCHE, AUTORIZZATE IN ITALIA ALLO STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMI 1 E 6, DEL TUF

La domanda di estensione dell'autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori in Italia mediante stabilimento di succursale da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica), è corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita gli ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori che la stessa intende svolgere nel territorio della Repubblica;

2. *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con riguardo agli ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;

3. programma concernente l'attività iniziale che l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:

- a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "*target*";
 - iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
- b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
- c) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all'attività svolta in Italia;

4. relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della succursale, recante altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

5. dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), del Testo Unico, in relazione agli ulteriori servizi e attività di investimento per i quali si chiede l'autorizzazione.

SEZIONE II

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI, DIVERSE DALLE BANCHE, AUTORIZZATE A OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI QUALIFICATE O DI CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 6, DEL TUF

La domanda di estensione dell'autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori in Italia in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di cui all'art. 28, comma 6, del TUF, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica), è corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita gli ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori che la stessa intende svolgere nel territorio della Repubblica;
2. *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con riguardo agli ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;
3. programma concernente l'attività iniziale che l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:
 - a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "*target*";
 - iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
 - b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
 - c) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;

- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all'attività svolta in Italia.